



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 69 DEL 02/07/2019

OGGETTO: LEGNAGO SERVIZI S.P.A. – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009.
Comuni di localizzazione: Legnago (VR) e Bergantino (RO).
Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016.
Adozione del provvedimento favorevole di VIA.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per la rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, relativamente al progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009.

Principali riferimenti:

- istanza acquisita agli atti con prot. n. 369398 del 30/9/2016;
- parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 74 del 8/5/2019;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA e della Conferenza di servizi del 8/5/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
- PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

- VISTO in particolare l'art. 23 del D.Lgs. 152/06, nella versione previgente al D.Lgs. 104/17;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale”;
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGR n. 994 del 21/4/2009 avente per oggetto: “*COMUNE DI LEGNAGO Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune di loc.: Legnago (VR). Comune int.: Bergantino (RO). Domanda di V.I.A. e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07*”;
- VISTO il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 146 del 16/11/2016 avente per oggetto “*LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Giudizio favorevole di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 23 della L. R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e modifica all'A.I.A di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e s.m.i.*”;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 369398 del 30/9/2016, con la quale la società Legnago Servizi S.p.A. (sede legale: Legnago (VR), Località Torretta; C.F./P.IVA: 02430500245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO che il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/9/2016 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Legnago, la Provincia di Rovigo e il Comune di Bergantino; lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17/10/2016 presso la sala civica del Comune di Legnago e in data 18/10/2016 presso la sala consiliare del Comune di Bergantino;
- VISTA la nota prot. n. 421263 del 28/10/2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione.
- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/3/2017 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, successivamente integrato, per quanto attiene gli aspetti relativi alla verifica dei possibili effetti significativi sui siti Rete Natura 2000, con nota prot. n. 131957 del 2/4/2019;

- PRESO ATTO** che ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 , nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, risultano pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:
- Comune di Castelnuovo Bariano (ricevuta con prot. n. 427753 del 3/11/2016);
 - Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 458777 del 24/11/2016);
 - Comitato SAT (ricevuta con prot. n. 462734 del 28/11/2016);
 - Circolo Legambiente Legnago (ricevuta con prot. n. 462740 del 28/11/2016);
 - Comitato Terre Nostre Torretta (ricevuta con prot. n. 462729 del 28/11/2016);
 - Comitato Terre Nostre Torretta (ricevuta con prot. n. 466890 del 29/11/2016);
 - Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 466534 del 29/11/2016);
 - Movimento 5 stelle (ricevuta con prot. n. 466856 del 29/11/2016);
 - Movimento 5 stelle (ricevuta con prot. n. 466859 del 29/11/2016);
 - Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 495429 del 19/12/2016);
 - Comune di Bergantino (ricevuta con prot. n. 65078 del 16/2/2017);
 - Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 85153 del 2/3/2017);
 - Comune di Legnago (ricevuta con prot. n. 412918 del 4/10/2017);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 25/10/2017 un incontro tecnico presso gli uffici regionali;
- VISTA** la nota del 11/7/2018, prot. n. 293129, con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente le proprie valutazioni in merito alla compatibilità del progetto di “rimodulazione” con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e la nota di riscontro inviata dalla società Legnago Servizi S.p.A. in data 8/8/2018 (ricevuta con prot. n. 331573);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 20/8/2018 un incontro tecnico presso gli uffici regionali, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
- VISTA** la nota inviata dal proponente in data 4/10/2018 (ricevuta con prot. n. 403033) con la quale è stata trasmessa la “*Relazione sulla congruità del volume di ampliamento della discarica*”;
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un ulteriore incontro tecnico in data 17/1/2019 presso gli uffici regionali, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
- PRESO ATTO** che la società proponente, a seguito di quanto emerso nel corso dell’incontro tecnico del 17/1/2019, ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni, presentate ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, ed alcune integrazioni volontarie (ricevute in data 5/3/2019 con prot. n. 90657);
- CONSIDERATO** che, al fine di predisporre la relazione istruttoria conclusiva il gruppo istruttorio si è riunito in data 5/4/2019 e in data 12/4/2019, e che al secondo incontro è stato invitato anche il proponente;
- PRESO ATTO** che Legnago Servizi S.p.A., ha inviato in data 2/5/2019 ulteriori precisazioni e integrazioni volontarie (ricevute con prot. n. 176078 del 6/5/2019);
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: “*Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*”, oggi sostituita dalla DGR 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 2299/2014 (oggi sostituita dalla DGR 1400/2017), il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 3/19 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, il percorso metodologico ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati;

VISTO il parere n. 74, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 8/5/2019, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, relativamente al progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009, con le prescrizioni di seguito indicate:

- 1) Non sia effettuata la dispersione del percolato nel corpo di discarica mediante sonde adacquatrici e neanche l'infiltrazione del concentrato esitante dall'impianto di trattamento del percolato tramite pozzi dedicati;
- 2) Non siano realizzati, nella parte della discarica in ampliamento, pozzi di raccolta del percolato che attraversino il sistema di impermeabilizzazione superiore del sottostante corpo rifiuti;
- 3) I rifiuti non siano depositati in discarica confezionati in balle;
- 4) Siano verificate le pendenze dei lotti della discarica attuale;
- 5) Siano aggiornate e completate le tavole grafiche del progetto, con l'indicazione dei valori e delle quote dello stato di fatto e dello stato di progetto;
- 6) Siano chiarite le spese generali e gli utili di impresa ai fini della definizione della tariffa;
- 7) Tutto il rifiuto conferito in discarica dovrà essere stato preventivamente trattato, qualora non siano rispettate le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2003, secondo le indicazioni specificate nella nota regionale prot. n. 83765 del 26.02.2014;
- 8) Sia valutato l'eventuale aggiornamento e implementazione della rete piezometrica per il monitoraggio della falda;
- 9) L'ottemperanza delle condizioni ambientali 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) sia verificata, previo aggiornamento degli elaborati progettuali, prima dell'inizio dei lavori, da parte dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti e dall'ARPAV, con oneri a carico del gestore.
- 10) L'U.O. Ciclo dei Rifiuti, unitamente alle Province di Verona e di Rovigo e ai Comuni di Bergantino e Legnago, verificherà la rimodulazione finale della tariffa. La tariffa per il conferimento dei rifiuti, a consuntivo, sarà verificata ogni anno da parte della Regione
- 11) Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella definitiva configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati anche alle Province e ai Comuni, la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse;
- 12) Sia istituita una commissione tecnica formata da due esperti, nominati uno dal Comune di Bergantino e uno dal Comune di Legnago, per la vigilanza sulla discarica, i cui costi di funzionamento siano computati all'interno della tariffa;
- 13) La summenzionata Commissione tecnica verificherà l'eventuale necessità di effettuare un'indagine geoelettrica non invasiva mediante appositi stendimenti sulla sommità della discarica, al fine di verificare la tenuta del fondo della stessa e l'eventuale presenza di percolato;
- 14) Siano riconosciute e ridefinite le competenze e gli adeguamenti del contributo ambientale previsti per il Comune di Bergantino;

- 15) Il proponente presenti, entro 6 mesi, un progetto/programma di allontanamento dei rifiuti presenti nel sito compreso tra la discarica Ceca e la strada di accesso alla discarica Torretta, e, qualora la caratterizzazione li identifichi compatibili, lo smaltimento dei medesimi presso la discarica di Torretta.

CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 74 del 8/5/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 8/5/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 8/5/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/5/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 8/5/2019;

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR), in località Torretta (C.F./P.IVA: 02430500245);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento conclusivo del procedimento attivato dal proponente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 (nella versione previgente al D.Lgs. 104/17) e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato), fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento, finalizzato al rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) relativa all'intervento in oggetto, è il Direttore della struttura competente per materia;

DECRETA

- 1) che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 74 del 8/5/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta 8/5/2019;
- 4) di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009.*", presentata dalla società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR), in località Torretta (C.F./P.IVA: 02430500245), subordinatamente al puntuale rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 74 del 8/5/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione regionale Ambiente della Regione del Veneto, in qualità di struttura regionale competente, ai fini dell'esecuzione, da parte dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti e dell'ARPAV, di quanto stabilito ai rispettivi punti del parere n. 74 dell'8 maggio 2019, ed in particolare dal punto 1 al punto 9, nonché all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai fini della conclusione del procedimento attivato dal proponente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii (nella versione

previgente al D.Lgs. 104/17) e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, mediante l'adozione del provvedimento omnnicomprensivo di AIA;

- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR), in località Torretta (C.F./P.IVA: 02430500245) (PEC: lese@pec.lesespa.it) nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Legnago (VR), al Comune di Bergantino (RO), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti e al Consiglio di Bacino Verona Sud;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
- 8) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
COMMISSIONI VALUTAZIONI
F.to Dott. Luigi Masia



REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
 (L.R. 18 febbraio 2016, n.4)

Parere n. 74 del 8/5/2019

Oggetto: LEGNAGO SERVIZI S.P.A. – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009.
 Comuni di localizzazione: Legnago (VR) e Bergantino (RO).
 Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016.

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

- VISTA** la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO** il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
- PRESO ATTO** che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente";
- VISTO** in particolare l'art. 23 del D.Lgs. 152/06, nella versione previgente al D.Lgs. 104/17;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
- VISTA** la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA** la DGR n. 994 del 21/4/2009 avente per oggetto: "COMUNE DI LEGNAGO Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune di loc.: Legnago (VR). Comune int.: Bergantino (RO).



Domanda di V.I.A. e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07”;

- VISTO** il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 146 del 16/11/2016 avente per oggetto “*LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Giudizio favorevole di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 23 della L. R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e modifica all’A.I.A di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e s.m.i.”;*
- VISTA** l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 369398 del 30/9/2016, con la quale la società Legnago Servizi S.p.A. (sede legale: Legnago (VR), Località Torretta; C.F./P.IVA: 02430500245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/9/2016 sul quotidiano “Il Gazzettino” l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Legnago, la Provincia di Rovigo e il Comune di Bergantino; lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17/10/2016 presso la sala civica del Comune di Legnago e in data 18/10/2016 presso la sala consiliare del Comune di Bergantino;
- VISTA** la nota prot. n. 421263 del 28/10/2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l’avvio del procedimento e l’esito della verifica di completezza della documentazione.
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/3/2017 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, successivamente integrato, per quanto attiene gli aspetti relativi alla verifica dei possibili effetti significativi sui siti Rete Natura 2000, con nota prot. n. 131957 del 2/4/2019;
- PRESO ATTO** che entro i termini di all’art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 , nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, risultano pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:
- Comune di Castelnuovo Bariano (ricevuta con prot. n. 427753 del 3/11/2016);
 - Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 458777 del 24/11/2016);
 - Comitato SAT (ricevuta con prot. n. 462734 del 28/11/2016);
 - Circolo Legambiente Legnago (ricevuta con prot. n. 462740 del 28/11/2016);
 - Comitato Terre Nostre Torretta (ricevuta con prot. n. 462729 del 28/11/2016);
 - Comitato Terre Nostre Torretta (ricevuta con prot. n. 466890 del 29/11/2016);
 - Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 466534 del 29/11/2016);
 - Movimento 5 stelle (ricevuta con prot. n. 466856 del 29/11/2016);
 - Movimento 5 stelle (ricevuta con prot. n. 466859 del 29/11/2016);
 - Comune di Melara (ricevuta con prot. n. 495429 del 19/12/2016);
 - Comune di Bergantino (ricevuta con prot. n. 65078 del 16/2/2017);
 - Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 85153 del 2/3/2017);
 - Comune di Legnago (ricevuta con prot. n. 412918 del 4/10/2017);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 25/10/2017 un incontro tecnico presso gli uffici regionali;



- VISTA** la nota del 11/7/2018, prot. n. 293129, con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente le proprie valutazioni in merito alla compatibilità del progetto di "rimodulazione" con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e la nota di riscontro inviata dalla società Legnago Servizi S.p.A. in data 8/8/2018 (ricevuta con prot. n. 331573);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 20/8/2018 un incontro tecnico presso gli uffici regionali, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
- VISTA** la nota inviata dal proponente in data 4/10/2018 (ricevuta con prot. n. 403033) con la quale è stata trasmessa la "Relazione sulla congruità del volume di ampliamento della discarica";
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un ulteriore incontro tecnico in data 17/1/2019 presso gli uffici regionali, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
- PRESO ATTO** che la società proponente, a seguito di quanto emerso nel corso dell'incontro tecnico del 17/1/2019, ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni ed alcune integrazioni volontarie (ricevute in data 5/3/2019 con prot. n. 90657);
- CONSIDERATO** che, al fine di predisporre la relazione istruttoriale conclusiva il gruppo istruttorio si è riunito in data 5/4/2019 e in data 12/4/2019, e che al secondo incontro è stato invitato anche il proponente;
- PRESO ATTO** che Legnago Servizi S.p.A., ha inviato in data 2/5/2019 precisazioni e integrazioni volontarie (ricevute con prot. n. 176078 del 6/5/2019);
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 2299/2014, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 3/19 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, il percorso metodologico ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati;
- ESAMINATA** tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- Quadro di Riferimento Programmatico;
- Quadro di Riferimento Progettuale;
- Quadro di Riferimento Ambientale (comprensivo di Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio).

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 69 del 21 MAR. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Il progetto in esame prevede l'interessamento degli stessi terreni già impegnati dall'attuale impianto, senza alcuna estensione planimetrica.

Pertanto, l'individuazione del sito non subisce modifiche e può ritenersi immutato il quadro dei rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale, sia di tipo comunale (PRC), sia su scala provinciale (PTPC) e regionale (PTRC).

Nello studio di impatto ambientale, il proponente ha valutato la coerenza del progetto con le seguenti norme e strumenti vigenti:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), 1992;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), 2009;
- Piano di Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Verona;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rovigo;
- Piano di Assetto del del territorio (PAT) del Comune di Legnago (VR);
- PRGC Comune di Legnago (VR);
- Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) di Melara e Bergantino (RO);
- Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani e Speciali – Regione Veneto;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA);
- Piano Gestione Alpi Orientali;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Fissero Tartaro;
- Piano di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.) – Regione Veneto;
- Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
- Piano Faunistico Provinciale di Verona;
- Rete Natura 2000;

Relativamente alla coerenza con la programmazione sovraordinata, l'area del *Sistema Integrato di Torretta* all'interno del quale si sviluppano gli interventi di cui al presente "*Progetto di rimodulazione*", è riconosciuta in tutti gli elementi della pianificazione sovraordinata come area adibita a discarica e quindi nel pieno rispetto della situazione vincolistica presente.

Dall'esame dei Piani e Programmi sopra elencati il Proponente non evidenzia vincoli o prescrizioni che possano pregiudicare la realizzazione del nuovo Progetto, che prevede un intervento di rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato nel 2009, senza occupazione di nuove superfici.

In merito al Piano Rifiuti Regionale di cui al DCR n.30 del 29/04/2015 il Proponente cita: "*Nel merito dei contenuti dell'Art.15 (in particolare per il comma 2) corre l'obbligo di sottolineare che il progetto è stato sviluppato (dopo l'entrata in vigore del nuovo Piano Rifiuti ma antecedentemente alla sentenza del TAR) sulla base dei contenuti del suddetto articolo 15 nell'ipotesi di cui al comma 2lett.c) in quanto le motivazioni progettuali sono pienamente coerenti con le condizioni di Deroga ivi previste. L'intervenuta sentenza del TAR (Sentenza TAR Veneto 11-03-2016), con conseguente annullamento dell'Art.15, non fa, pertanto, venir meno la suddetta condizione che rappresenterebbe, quindi, una ulteriore coerenza ai contenuti del Piano*".

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**Premesse e stato di fatto**

L'area della discarica è oggetto di un intervento di messa in sicurezza operativa (MISO), che prevede l'asportazione dei rifiuti conferiti sin dagli anni '80 nell'alveo dell'ex Fiume Tartaro, già da lungo tempo deviato a monte e unificato al Canal Bianco. Tale discarica fu originariamente autorizzata secondo le norme di allora (DPR n. 915/82 e DCI 27.07.1984).

Dagli anni '80, si succedettero nel tempo diversi ampliamenti plano-altimetrici fino ad occupare aree fuori alveo. Le fasi di coltivazione della discarica possono essere di seguito riassunte:

ALLEGATO AAL DECRETO n. 69 del 2 LUG. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni



- dal 1982 al 1990 1° tronco discarica in alveo;
- dal 1990 al 1996 2° tronco discarica in alveo;
- dal 1996 al 1998 lotto A fuori alveo;
- dal 1998 al 2002 lotto B fuori alveo;
- da ottobre 2002 all'ottobre 2010 lotto C;
- da novembre 2010 a dicembre 2015 lotto E;
- da dicembre 2015 lotto D, attualmente in coltivazione;
- ad esaurimento del lotto D, saranno avviati i conferimenti nel lotto F.

Sotto il profilo autorizzativo, con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 7186/05 del 22.12.2005, è stato approvato il Piano di Adeguamento, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, che ha consentito la prosecuzione all'attività della discarica.

Nell'agosto 2007, ARPAV Dipartimento di Verona ha trasmesso alle Autorità competenti una segnalazione che evidenziava nelle acque di falda circostanti il settore della discarica denominato "I tronco in alveo", la presenza di concentrazioni non trascurabili per alcuni parametri potenzialmente riconducibili al rilascio di contaminanti dalla discarica stessa.

Sulla base di tale segnalazione sono state avviate le procedure per la valutazione dello stato di contaminazione del sito, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., consistenti nell'approvazione del piano di caratterizzazione (DGR n. 3765 del 27.11.2007) e degli esiti di questo (DGR n. 1198 del 26.05.2008).

Contestualmente, il Comune di Legnago, titolare della discarica in località Torretta, ha provveduto a depositare presso i competenti Uffici regionali la domanda per il giudizio di Compatibilità Ambientale, l'approvazione del progetto e il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intervento di "*Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio*".

Tutto ciò premesso, il presente "Progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con DGR n. 994 del 21.04.2009", propone una serie di varianti al "Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU" in località Torretta a Legnago (VR).

La proposta progettuale interviene sul progetto originario approvato con DGR n. 994/2009 di "*Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR)*".

Nel contesto dell'attività di messa in sicurezza e ripristino ambientale con il succitato progetto è stata altresì autorizzata la realizzazione di tre nuovi lotti della discarica con l'ampliamento delle volumetrie disponibili.

I due interventi (messa in sicurezza e ampliamento della discarica) risultano correlati tra loro, tant'è che la messa in sicurezza e ripristino ambientale del vecchio tratto di discarica trova sostenibilità economica nei volumi di ampliamento della discarica approvati con la DGR n. 994/2009 (lotti D, E e F).

Con provvedimento successivo, decreto del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016, sono state approvate alcune modifiche all'A.I.A di cui alla DGR n. 994/2009, nonché è stata perfezionata la procedura amministrativa riguardante il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi dal Comune di Legnago alla società Legnago Servizi - LE. SE. Spa.

Questa modifica era volta a fronteggiare la diminuzione del flusso di rifiuti urbani conferiti al Sistema Integrato di Torretta di Legnago (VR) che, di fatto, aveva comportato un sensibile rallentamento dell'intervento di messa in sicurezza permanente. La soluzione individuata dalla Ditta per sopperire alla diminuzione dei flussi era costituita in un'integrazione dei conferimenti di rifiuti derivanti dalla filiera dei rifiuti solidi urbani (RSU) con un'aliquota di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP).



Direzione Commissioni Valutazioni

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 69 del 2 LUG. 2019

In particolare, nella modifica in argomento era proposto il conferimento di complessive 85.500 t/anno di rifiuto suddivise in 65.500 t/anno di RSU e 20.000 t/anno di RSNP.

La richiesta è stata avanzata anche in considerazione della necessità di predisporre un piano tariffario della discarica, che nella sua ridefinizione, si è trovato di fronte ad un mutato quadro di riferimento programmatico, non coerente con quello approvato con la DGR n. 994 del 21 aprile del 2009.

È necessario, tuttavia, precisare che l'approvazione della modifica progettuale con DDDA n. 146/2016 non ha precluso il mantenimento dei flussi originari di rifiuti urbani già assentiti al conferimento in discarica con la DGR n. 994 del 21 aprile del 2009, che consente di far fronte ad eventuali situazioni di emergenza gestionale per lo smaltimento di rifiuti urbani dell'intera provincia di Verona.

Ricognizione degli atti autorizzativi regionali rilasciati per il Sistema Integrato

Al Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento di Torretta di Legnago (VR) sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

- di carattere ricognitivo:
 - Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio (DSRAT) n. 1 in data 15 gennaio 2008 avente per oggetto: "Ditta LEGNAGO SERVIZI Spa, con sede legale ed ubicazione impianto in Località Torretta - 37045 - Legnago (VR). Autorizzazione integrata ambientale provvisoria Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007, n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 3312 del 23 ottobre 2007."
 - DSRAT n. 6 in data 30 gennaio 2008 avente per oggetto: "Comune di LEGNAGO, con sede in via XX Settembre, 29, 37045 - Legnago VR. Autorizzazione integrata ambientale provvisoria, Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, per il Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU ubicato in Località Torretta - 37045 - Legnago (VR). Gestito da LE.SE. Legnago Servizi Spa. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007, n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 3312 del 23 ottobre 2007. Revoca e contestuale sostituzione del Decreto Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 1 del 15/01/2008."
 - DSRAT n. 141 in data 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Ditta Comune di Legnago, con sede in via XX Settembre, 29, 37045 - Legnago (VR) e ubicazione impianto denominato "Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU" in Località Torretta - 37045 - Legnago (VR). Gestito da LE.SE. Legnago Servizi Spa. Autorizzazione integrata ambientale provvisoria - Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e seg. PROROGA VALIDITÀ del DSRAT n. 6 del 30/01/2008"
 - DSRAT n. 8 in data 27 febbraio 2009 avente per oggetto: "Ditta Comune di Legnago, con sede in via XX Settembre, 29, 37045 - Legnago (VR) e ubicazione impianto denominato "Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU" in Località Torretta - 37045 - Legnago (VR). Gestito da LE.SE. Legnago Servizi Spa. Autorizzazione integrata ambientale provvisoria - Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e seg. ULTERIORE PROROGA VALIDITÀ DSRAT n. 6 del 30/01/2008".
- di carattere definitivo:
 - DGR n. 994 in data 21 aprile 2009 avente per oggetto: "COMUNE DI LEGNAGO Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune di localizzazione: Legnago (VR). Comune interessato: Bergantino (RO). Domanda di V.I.A. e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07" prende atto del parere positivo con prescrizioni e raccomandazioni della Commissione VIA n. 227 del 11/03/2009;



- DGR n. 1625 in data 9 giugno 2009 avente per oggetto: "COMUNE DI LEGNAGO - Settore LL, PP. e Urbanistica - Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune di localizzazione: Legnago (VR). Comune interessato: Bergantino (RO). Integrazione alle prescrizioni AIA di cui al parere n. 227 del 11/03/2009.";
- DSRA n. 16 in data 2 marzo 2010 avente per oggetto: "Comune di LEGNAGO - [omissis]. Autorizzazione integrata ambientale Punto 5.3 e 5.4, dell'All. I del D. Lgs. n. 59/2005. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e seguenti. Riclassificazione della discarica nella sottocategoria di cui alla lett. c) dell'art. 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005, ossia "Discariche per rifiuti misti con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas".";
- DSRA n. 60 in data 11 ottobre 2010 avente per oggetto: "Comune di LEGNAGO - [omissis] Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato E.";
- DSRA n. 36 in data 26 maggio 2011 avente per oggetto: "Comune di LEGNAGO - [omissis] Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: DGR n. 994 del 21/04/2009 e DSRAT n. 60 del 11/10/2010 - Modifiche alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e al DSRA n. 60 del 11/10/2010.";
- DSRA n. 39 in data 27 giugno 2013 avente per oggetto: "Comune di LEGNAGO - [omissis] Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - DGR n. 994 del 21/04/2009, DSRAT n. 60 del 11/10/2010 e DSRA n. 36 del 26/05/2011 Modifiche non sostanziali al DSRA n. 60 del 11/10/2010 - integrazione dei rifiuti avviati a smaltimento.";
- DSRA n. 94 in data 4 dicembre 2013 avente per oggetto: "Comune di LEGNAGO - [omissis] Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 60 dell'11 ottobre 2010 e s.m.i. Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa (CF 02430500245), con sede legale in Torretta - 37045 Legnago (VR). Regolarizzazione intestataria autorizzazione";
- DDDA n. 80 in data 3 dicembre 2015 avente per oggetto: "Ditta Le. Se. - Legnago Servizi S.p.a. - "Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)" gestito da Le. Se. Legnago Servizi S.p.a. - Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato D";
- DDDA n. 146 in data 16 novembre 2016 avente per oggetto: "LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Giudizio favorevole di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 23 della L. R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e modifica all'A.I.A. di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e s.m.i.;
- DDATST n. 77 in data 12 novembre 2018 avente per oggetto: "LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR n. 994 del 21/04/09 e DDR n. 146 del 16/11/2016. Modifica temporanea dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i.";
- DDATST n. 28 in data 21 marzo 2019 avente per oggetto: "LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR n. 994 del 21/04/09 e DDR n. 146 del 16/11/2016. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato F."

ALLEGATO A DEL 21 MAR. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

AL DECRETO n. 69 DEL 21 MAR. 2019**Contenuti dell'istanza di AIA**

La presente istanza di "rimodulazione" propone le modifiche di seguito riassunte:

1. sviluppo di varianti non sostanziali, volte a ottimizzare i costi di realizzazione dei lotti D-E-F valutati nel *Progetto del 2009*;
2. risagomatura della discarica esistente, con creazione di un nuovo volume, ottenuto senza occupazione di nuove superfici, né aumento della quota massima;
3. introduzione del depuratore del percolato, anche in ossequio alle indicazioni della normativa vigente;
4. modifica della zona di ricezione dei rifiuti, con l'introduzione di una pressa imballatrice;
5. altre modifiche gestionali migliorative.

Le principali motivazioni che hanno indotto Legnago Servizi S.p.A. a sviluppare il presente *Progetto* sono di carattere economico-finanziario, anche se, contestualmente, sono state introdotte delle migliorie tecnico-gestionali.

Ottimizzazione dei costi di realizzazione del lotto D-E-F

In merito a tale primo aspetto la proposta progettuale individua i seguenti interventi:

- modifica degli strati di copertura definitiva della discarica sostituendo i geotessili con idonei filtri;
- introduzione nella fase di gestione operativa della discarica per un periodo di almeno un anno di una copertura sommitale provvisoria;
- altri interventi sulla realizzazione della copertura definitiva consistenti nell'aggiunta di una geomembrana in LDPE armato, nell'introduzione di un inghiottitoio drenante perimetrale e nella realizzazione di sonde c.d. "adacquatrici" e di drenaggio del biogas nello strato di rottura capillare.

Modifica degli strati di copertura definitiva

Il proponente specifica che le modifiche proposte agli strati del pacchetto di copertura definitiva, al di sopra della barriera minerale argillosa, rispetto al progetto originario del 2009 intervengono solo nella zona a bassa pendenza della copertura stessa.

Ciò premesso, per quanto attiene la realizzazione dello strato di regolarizzazione, la modifica proposta consiste nella possibilità di realizzare tale strato al di sopra dell'ammasso di rifiuti con eventuali rifiuti che presentino le caratteristiche granulometriche e meccaniche idonee.

Si propone, inoltre, di eliminare il geotessile che era previsto nel progetto originario tra lo strato di regolarizzazione e quello di drenaggio del biogas. Il proponente ritiene necessario tale intervento allo scopo di prevenire l'accumulo di particelle fini nel geotessile che potrebbero causare la formazione di un orizzonte a bassa permeabilità riducendo, di fatto, l'accumulo del biogas nello strato sovrastante di rottura capillare, a ciò preposto.

Copertura sommitale provvisoria

Allo scopo di prevenire eventuali cedimenti differenziali nella realizzazione della copertura definitiva la presente modifica progettuale prevede la stesa di una geomembrana in LDPE armato, giuntata e ancorata per evitare il sollevamento da parte del vento, da utilizzare quale copertura provvisoria per un periodo non inferiore a un anno, prima della realizzazione della copertura definitiva.

La presente istanza prevede una serie di fasi precedenti alla realizzazione dello strato di copertura definitivo consistenti in:



1. realizzazione, a fine del conferimento dei RSU, dello strato di regolarizzazione e dello strato del biogas, utilizzando materiali di scarto e/o rifiuti. In questa fase saranno altresì impostate le sonde drenanti adacquatrici;
2. stesa di una geomembrana in LDPE armato, che costituirà la copertura provvisoria per un periodo orientativo non inferiore ad un anno. La geomembrana sarà giuntata con saldature e ancorata per evitarne il sollevamento da parte del vento;
3. collettamento dei pozzi verticali e delle sonde adacquatrici al sistema di captazione del biogas;
4. trascorso un periodo non inferiore a un anno, la geomembrana sarà rimossa e utilizzata come miglioramento della barriera minerale di tenuta nella copertura definitiva;
5. riempimento delle depressioni, verificatesi a seguito dei cedimenti del corpo rifiuti, con materiale drenante di scarto dello stesso tipo di quello utilizzato per lo strato drenante del biogas;
6. rullatura e formazione del piano di posa del geotessile e della sovrastante barriera minerale in terreno argilloso compattato e realizzazione degli altri strati della copertura definitiva.

Altri interventi sulla realizzazione della copertura definitiva

Allo scopo di migliorare il deflusso delle acque meteoriche, soprattutto nei casi di eventi meteorici intensi e per ovviare a possibili inconvenienti quali l'erosione della copertura vegetale il progetto prevede l'introduzione di un inghiottitoio drenante perimetrale, posto prima della scarpata della copertura (Elaborato B22 – Tav. 5).

Introduzione di sonde adacquatrici

Il progetto prevede la realizzazione di sonde drenanti adacquatrici, collegate al sistema di captazione del biogas. Tale soluzione prevede l'inserimento di "serpentine", diffuse su tutta la superficie di copertura, costituite da tubazioni micro fessurate in HDPE, diam. 160mm, immerse nello strato drenante del biogas (Cfr. Elaborato B24 – Tav. 7).

Secondo il proponente, tale innovazione ha la duplice funzione di facilitare la captazione del biogas che verrebbe ad accumularsi nello strato drenante di copertura, ma soprattutto quella di fornire il necessario apporto idrico all'ammasso di rifiuti nella quantità e nella posizione voluta.

Il proponente motiva la scelta specificando che *"come evidenziato in altre discariche, la imprevista riduzione della produzione di gas in talune zone è rilevabile con buona approssimazione stante la partizione dell'impianto di captazione del biogas in "centraline" locali. In altri termini, il controllo dell'attività metanigena in sede di gestione dell'impianto di biogas, consentirà di valutare l'andamento dell'attività stessa e la sua correlazione con l'umidità del corpo rifiuti; il dosaggio della portata di irrorazione, utilizzando all'uopo anche percolato, potrà consentire di mantenere in efficienza la biodegradazione dei rifiuti."*

In buona sostanza l'adozione di sonde adacquatrici dovrà garantire:

1. l'irrorazione localizzata e controllata del sottostante ammasso rifiuti;
2. l'aspirazione del biogas presente nello strato drenante del biogas stesso;
3. la funzione di sfiati evacuatori nel caso di fuori servizio prolungato dell'impianto di aspirazione del biogas.

Risagomatura della discarica

La presentazione del *Progetto di rimodulazione* è motivato dalla Società con la finalità di rendere sostenibile, dal punto di vista economico-finanziario, la gestione del *Sistema Integrato*, a fronte delle notevoli

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni



AL DECRETO n. 69 del 21.06.2019

incombenze economiche connesse alla *Messa in sicurezza permanente del 1° tratto in alveo* e alla *Gestione post-operativa* dei lotti esauriti *A, B e 2° tratto in alveo*.

Il proponente ritiene raggiungibile la sostenibilità economica del progetto grazie, oltre ai risparmi conseguibili con le modifiche introdotte alla copertura definitiva trattate in precedenza, soprattutto se si disponga di un volume aggiuntivo di discarica dell'ordine minimo di 520.000 m³. Infatti, ritiene che l'aumento del volume e il conseguente dilatarsi della vita utile del Sistema Integrato, consentirà di "spalmare" adeguatamente i succitati costi di adeguamento e gestione post-operativa dei lotti esauriti su una quantità maggiore dei rifiuti (Cfr. Elaborato B2 -RTI, cap. 3 e 9).

Con riferimento al quadro programmatico relativo al progetto in esame, la Ditta è chiamata a dimostrare che tale aumento volumetrico non risulti in contrasto con il Piano regionale di Gestione dei rifiuti (DCR n. 30/2015) con particolare riferimento al vincolo stabilito dall'art. 15 della normativa tecnica, ove è riportato:

1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.

Il proponente evidenzia la compatibilità del progetto proposto con la Pianificazione regionale di settore facendo riferimento alle condizioni di deroga stabilite al comma 2, lett. c) del medesimo articolo 15:

c) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzia la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio;

Le nuove volumetrie verranno realizzate senza occupazione di ulteriori superfici, andando a utilizzare i volumi posti negli avvallamenti tra i lotti esistenti, contenendo i sopralzi entro il limite della massima quota dell'attuale configurazione.

La risagomatura prevede, essenzialmente, la realizzazione di due volumi fra i lotti C e D e i lotti A e F.

Le coperture dei lotti esistenti A e C verrebbero trasformate in barriere di confinamento per i nuovi volumi di ampliamento.

Considerato l'obiettivo del progetto di non superare della quota massima del *Progetto 2009*, sul lato del lotto C è stato previsto il reperimento di nuovo volume solo nell'ambito della sola zona di scarpata, con pendenza elevata (3:2).

Il progetto propone quindi di conservare gran parte della copertura del lotto C nella parte sommitale e nelle zone a bassa pendenza, realizzate nel rispetto del D.Lgs n. 36/2003.

Nella zona di scarpata del lotto C è, quindi, prevista la rimozione dello strato esterno "vegetale" (spessore minimo 1 metro), e dello strato di drenaggio ipodermico (spessore minimo 0,5 metri).

Al di sopra dello strato minerale argilloso così messo a giorno (spessore minimo 0,5 m), è prevista la posa di un geocomposito bentonitico in grado di integrare la permeabilità del succitato strato argilloso, in modo da conseguire e migliorare il valore minimo indicato per le barriere di confinamento di fondo delle discariche dal D. Lgs 36/2003 (1×10^{-9} m/s su un metro di spessore).

E' prevista, quindi, la successiva posa di una geomembrana in HDPE dello spessore di 2mm, completata con un geocomposito per il drenaggio del percolato.

La continuità della barriera di confinamento è poi garantita anche nell'adiacente lotto D, estendendo il geocomposito bentonitico del lotto C a tutto il volume interposto fra i lotti, aggiungendo sopra, nei settori a maggior pendenza un geocomposito drenante.

Per quanto riguarda il volume tra i lotti A e F, il progetto prevede l'utilizzo dell'intero spessore dell'attuale barriera argillosa di copertura del lotto A come barriera di confinamento di fondo del nuovo volume, integrata dal geocomposito bentonitico, dalla geomembrana in HDPE e dal geocomposito drenante, con le medesime modalità illustrate a proposito dell'utilizzo dell'ex copertura del lotto C.

La copertura del lotto F, non ancora presente, verrà realizzata con i medesimi criteri al completamento dei conferimenti.

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni



AL. DECRETO n. 69 del 2 LUG. 2019

Le soluzioni progettuali sopra illustrate hanno la finalità di minimizzare i volumi di percolato raccolti nei vecchi lotti (A e B e II tratto in alveo).

La soluzione proposta ha, infatti, lo scopo di ridurre il bacino imbrifero del percolato che si produrrà per infiltrazione dalla nuova copertura del sopralzo. Le acque meteoriche d'infiltrazione troveranno una barriera di confinamento, in corrispondenza della copertura del lotto A, equivalente in termini di trasmissività a quella proposta dal D.Lgs 36/2003, in grado di avviare il liquido alle vasche del lotto F. Questa soluzione ha la funzione di allontanare il percolato dal fondo del lotto A, per accumularlo, invece, nel fondo dei nuovi lotti.

La riduzione della pendenza media della superficie scolante ha lo scopo di aumentare il tempo di corrivazione e, conseguentemente, ridurre le portate di piena delle acque di ruscellamento, che verrebbero raccolte dall'inghiottitoio perimetrale sulla sommità della discarica.

La nuova configurazione della copertura proposta non introduce aumenti della lunghezza delle falde scolanti. Per tale motivo è mantenuta sostanzialmente inalterata la copertura del lotto C, modificandone solamente la parte più inclinata.

La risagomatura della discarica comporta la modifica di n. 10 pozzi di raccolta del percolato ubicati nelle zone di avvallamento fra i lotti C-D e A-F che verranno realizzati verticalmente.

Da ultimo, Le.Se Spa motiva, nelle successive integrazioni volontarie, la necessità di mantenere sistemi di barriera intermedi (cfr. integrazioni prot. n. IC-SIN/101-19/mm del 28.02.2019 Scheda 36) allo scopo di minimizzare i volumi di percolato destinati alla barriera di fondo dei vecchi lotti.

Tali barriere intermedie rappresentano le falde "interne" dei vecchi lotti, che, secondo il proponente, insistono "su ammassi di rifiuti pressoché completamente consolidati".

Aspetti di stabilità geotecnica connessi alla risagomatura

Gli aspetti relativi alla stabilità geotecnica dei pendii, dell'ammasso rifiuti e del sistema di copertura sono stati oggetto di integrazione da parte della Ditta con nota prot. n. IC-SIN/101-19/mm del 28.02.2019.

La documentazione presentata ribadisce che il progetto in esame non comporterà aumenti della quota finale già approvata nel 2009, ritenendo di conseguenza valide le verifiche geotecniche presentate in quell'occasione (Elaborato DAR002) per gli aspetti relativi alla stabilità dei pendii e alla stabilità dell'ammasso rifiuti.

In particolare la Società precisa nello "Studio specialistico sulla stabilità dell'ammasso rifiuti" (Elaborato B6 - SSS) che "L'omogeneizzazione delle quote di fine conferimento alla massima attuale porta alla conclusione che, in riferimento alle verifiche di stabilità della discarica contenute nel Progetto del 2009, non mutano le condizioni di sollecitazione del pacchetto di fondo né del suolo/ sottosuolo di fondo e, pertanto, le verifiche stesse non [ndr sono] da considerarsi ancora valide nel futuro scenario di progetto. Le uniche condizioni da rivedere, a seguito della coltivazione in cubi pressati, riguardano la stabilità dell'ammasso rifiuti nella parte riguardante il fronte di coltivazione, per cui è necessario definirne compiutamente le condizioni limiti di sicurezza."

Riguardo alla stabilità del sistema di copertura il proponente specifica che le modifiche proposte al progetto originario riguardano esclusivamente le zone di copertura a bassa pendenza, pertanto l'introduzione della geomebrana in LDPE e del geocomposito drenante sopra la barriera minerale in aree con pendenze dell'ordine del 4% e 5,25%, non costituiscono un rischio di scivolamento tra queste superfici, attestato anche da specifiche prove sperimentali (cfr. Osservazioni al progetto - Scheda 20).

In merito alle verifiche di stabilità il presente progetto, non comportando aumenti di carico sulle strutture realizzate e da realizzare, rimanda alle determinazioni condotte nel corso nell'ambito del progetto approvato con DGR n. 994/2009, ove "non si evidenziano particolari problemi sotto il profilo geotecnico, se si escludo quelli legati alla stabilità del nuovo cumulo di rifiuti".

Riguardo ai cedimenti generalizzati e differenziali del fondo della discarica il proponente conferma che "sono relativamente elevati (dell'ordine dei 20-25 cm), ma non tali da causare danni strutturali ai sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre tali cedimenti si svilupperanno (v. paragrafo 10.5 e 10.6). Inoltre tali

ALLEGATO AAL DECRETO N. 69 DEL 21.06.2019

Direzione Commissioni Valutazioni



cedimenti si svilupperanno progressivamente nel tempo e la natura intrinsecamente flessibile del corpo della discarica contribuirà alla redistribuzione degli sforzi piuttosto che alla concentrazione degli stessi (come potrebbe accadere in presenza di elementi particolarmente rigidi)."

Inoltre sull'aspetto relativo alla stabilità globale del rilevato sono ribadite le conclusioni del precedente progetto dove si specifica che: "Per quanto riguarda, infine, la stabilità intrinseca del nuovo cumulo dei rifiuti, come dimostrato dalle verifiche eseguite (v. Capitolo 10) non sono previsti problemi particolari. I coefficienti di sicurezza nei confronti della stabilità, valutati in condizioni statiche e sismiche, sono infatti superiori ai valori richiesti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda il tema specifico della capacità portante del corpo della discarica, la presenza di uno strato di spessore ridotto (dell'ordine dei 2-3 m) di materiali coesivi in corrispondenza del piano di appoggio non pone problemi di stabilità o di capacità portante. Specifiche analisi effettuate simulando un problema di scivolamento in corrispondenza degli strati coesivi (v. paragrafo 10.4) hanno infatti messo in evidenza coefficienti di sicurezza ampiamente accettabili."

Sugli aspetti di stabilità geotecnica, il proponente, infine, conferma che gli esiti positivi finali dell'originario progetto del 2009 possono considerarsi ancora validi a condizione che:

1. lo spessore dell'ammasso rifiuti dei rilevati non superi la quota massima prevista nel Progetto del 2009;
2. lo spessore e i pesi di volume dei componenti il pacchetto di copertura previsto dal Progetto di rimodulazione non superino quelli del Progetto del 2009;
3. il peso di volume dei rifiuti previsto nel Progetto di rimodulazione non superi quello previsto nel Progetto del 2009.

In merito al punto 1, il mantenimento della quota massima del Progetto del 2009 è uno degli obiettivi del Progetto di rimodulazione, insieme con il mantenimento dell'ingombro areale sull'attuale estensione.

Anche il punto 2, secondo il proponente, è pienamente ottemperato: il nuovo pacchetto di copertura, introdotto con il Progetto di rimodulazione, prevede essenzialmente l'aggiunta di una geomembrana sopra la barriera minerale e la possibilità di utilizzare più materiali per lo strato di drenaggio del biogas. Non certo, quindi, aumenti di spessore e/o materiali più pesanti.

In merito al punto 3, si specifica che il peso di volume dei rifiuti assunto nel Progetto del 2009 è pari a 9 kN/m³.

Tale peso di volume, si precisa, appare più elevato del valore tipico di ammassi rifiuti secchi sfusi; peraltro, dai monitoraggi periodici svolti nei lotti D-E-F in sede di aggiornamento annuale della tariffa di conferimento, emerge che tale valore è stato effettivamente conseguito, a causa della rilevante presenza di rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza del 1° tratto in alveo, caratterizzati da matrice terrosa più pesante.

Va però riferito che, entro l'esercizio 2019, l'attività di messa in sicurezza sarà completata e, pertanto, con l'implementazione del Progetto di rimodulazione, l'ammasso rifiuti sarà costituito da soli RSU secchi imballati in cubi, più "pesanti" dei rifiuti sfusi compattati in situ, stante un indice dei vuoti assai più ridotto. Con ciò, la possibile presenza di matrice fine sarà certamente più ridotta.

Il progettista conclude prevedendo, sulla base di esperienze pregresse, un peso medio di volume per i rifiuti conferiti nell'ampliamento, dopo pressa imballatrice e riempimento dei vuoti, pari a 8,9 kN/m³, compatibile quindi con le verifiche di stabilità approvate con il Progetto 2009.

Introduzione del depuratore del percolato

Nella zona a sud-est dell'installazione è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione "a osmosi inversa" a servizio della discarica per il trattamento del percolato.

La Società considera tale scelta "strategica", quale presupposto essenziale per garantire la corretta ed economica gestione del percolato, sia nella fase operativa, sia, soprattutto, nella fase post-operativa.

La soluzione tecnica del trattamento in sito del percolato è per altro incentivata dal Piano regionale di Gestione Rifiuti (DCR n. 30/2015), come emerge dall'art. 15, comma 8 delle norme tecniche, che prevede che i rifiuti derivanti dal trattamento del percolato possano essere reimmessi nella medesima discarica, nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti dal D.M. 27.10.2010.



AL. DECRETO N. 69 DEL 2 LUG. 2019

Caratteristiche dell'impianto

L'impianto a osmosi inversa proposto è costituito dalle seguenti sezioni:

1. stazione dosaggio acido solforico;
2. omogeneizzazione e prefiltrazione percolato;
3. stadio percolato RO con pressione operativa a 70 bar costituito da 54 moduli;
4. stadio permeato RO con pressione operativa fino a 60 bar costituito da 12 moduli;
5. terzo stadio permeato RO con pressione operativa fino a 60 bar costituito da 10 moduli;
6. tank system costituito da sistema di serbatoi di omogeneizzazione, cleaner per il lavaggio membrane, accumulo del permeato;
7. sistema di controllo del processo osmosi a mezzo computer, controllo livelli serbatoi, controllo e gestione sistema di raffreddamento percolato, controllo di tutte le fasi operative, archiviazione dei dati operativi e di funzionamento.

L'impianto è costituito da una fase di pretrattamento del percolato costituita da un serbatoio di equalizzazione e sedimentazione di circa 400/450 m³, che ha la finalità di una prima riduzione dei solidi sospesi e di regolare così i flussi di alimentazione dell'impianto.

Dalla sezione di equalizzazione il percolato è trasferito a un serbatoio di alimentazione, dove è dosato l'acido solforico per l'aggiustamento del pH, che è regolato a un valore di circa 6,5 per evitare la precipitazioni di ioni che possono causare la formazione di incrostazioni sulle membrane.

Da quest'ultimo serbatoio il percolato è quindi avviato a un sistema di trattamento con filtro a sabbia multistadio dove i solidi sospesi > 50 µm, residuati dalla sedimentazione del liquido sono trattenuti allo scopo di ridurre le incrostazioni. Segue quindi un passaggio di microfiltrazione a 10 µm in un filtro a cartucce in poliestere.

I pretrattamenti fin qui descritti hanno lo scopo di trattenere la parte grossolana dei solidi sospesi, rallentando così il processo di incrostazione delle membrane.

Nel 1° stadio di filtrazione a osmosi inversa, il percolato sedimentato e filtrato è avviato ad una pompa ad alta pressione (70 bar) che spinge il percolato sulla membrana generando un liquido depurato (permeato) nel campo di 60-75% del trattato e un concentrato, che rappresenta lo scarto della fase depurativa.

Il permeato è quindi sottoposto al 2° stadio ad osmosi che riduce ulteriormente di circa 85 - 95% i sali disciolti. Il concentrato prodotto è reimmesso in testa al 1° stadio.

Il 2° stadio ad osmosi inversa lavora ad una pressione operativa di 30-60 bar e l'acqua depurata prodotta (permeato) rappresenta circa 80 - 90% del percolato sottoposto a trattamento.

Infine, il 3° stadio, lavora ad una pressione di 60 bar e consente un recupero di circa 85 - 95% del liquido iniziale e la produzione di un permeato che rispetta i valori limite allo scarico di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

I serbatoi di stoccaggio intermedi e finali, costituendo potenziali fonti di odori sgradevoli, verranno dotati di un sistema puntuale di captazione delle arie esauste.

Il sistema di deodorizzazione avviene mediante assorbimento/reazione chimica garantita da granuli di allumina impregnati, corredato da ventilatore.

L'edificio che conterrà l'impianto di depurazione e le cisterne di stoccaggio del concentrato sarà realizzato nella zona compresa tra il locale di cogenerazione e il biofiltro. Sulla copertura dell'edificio verrà realizzato un impianto fotovoltaico in modo da garantire all'impianto di depurazione l'autosufficienza dal punto di vista energetico.

La Società descrive quindi le modalità di gestione del concentrato prodotto dall'impianto ad osmosi inversa, che nella presente proposta prevede l'"iniezione controllata" nel corpo della discarica attraverso dei pozzi verticali realizzati nei volumi di ampliamento della discarica (cfr. Elaborato B2 - RTI, par. 6.7).

Su questo aspetto il progetto prevede, nel corso della coltivazione dei nuovi lotti, la realizzazione nell'intorno di tali pozzi di trincee costituite da rifiuti "drenanti" (con caratteristiche analoghe a quelli utilizzati per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas - cfr. par. 2.2.3).

Il progetto prevede la realizzazione di 20 pozzi dedicati all'infiltrazione del concentrato (c.d. pozzi radice) nella fase operativa, che si ridurranno a 2 nella fase post-operativa. Tali pozzi saranno realizzati con almeno 5 m di spessore rifiuti al di sotto della base e di un battente su tale base fino a 3 m, è altresì opportuno che i



AL DECRETO N. 69 DEL 2 LUG. 2019

pozzi-radice siano posti nella zona di colmo dei nuovi lotti di discarica e solo dopo il completamento della copertura definitiva degli stessi.

Il *concentrato* in uscita dall'impianto di depurazione è stoccato in due cisterne in vetroresina da 30 m³ cad., all'interno di un bacino di contenimento a protezione di eventuali sversamenti accidentali.

Attraverso una condotta principale in HDPE verrà trasportato il concentrato per l'iniezione nel corpo di discarica.

La re-immissione avverrà in un pozzo per volta, a rotazione, con cadenza giornaliera (24h/d). In caso di saturazione del pozzo e/o di necessità di liquido in particolari zone, è prevista la possibilità di assegnare la consegna a specifici pozzi, attraverso un apposito software.

Modifica della zona di ricezione dei rifiuti, con l'introduzione di una pressa imballatrice

Il progetto propone l'utilizzo di una pressa imballatrice per ottimizzare il conferimento dei rifiuti nei nuovi volumi di discarica. La Società evidenzia che la riduzione volumetrica condotta, come di consueto, utilizzando mezzi di compattazione, presenta le seguenti controindicazioni:

- il peso di volume dei rifiuti compattati in vasca non può raggiungere valori ottimali, stante l'eterogeneità dell'azione compattante, a fronte anche delle diverse tipologie di rifiuti;
- la configurazione del corpo rifiuti si presenta quanto mai irregolare e le scarpate temporanee non possono superare le modeste pendenze correlate alla scarsa resistenza a taglio dei RSU sciolti;
- l'accesso e le manovre dei mezzi conferitori esterni comporta un'adeguata procedura di sicurezza, a fronte della presenza di scavi, di rampe e di mezzi d'opera;
- il successivo transitare dei mezzi conferitori nelle strade esterne al Sistema Integrato, richiede il preventivo lavaggio delle ruote in apposito impianto, con risultati non sempre del tutto garantiti.

La nuova soluzione verrebbe inserita nell'area dedicata all'attuale impianto di triturazione e selezione dei RSU, in testa sezione di biostabilizzazione della frazione organica.

Le modifiche a quest'area proposte da Le.Se Spa consistono in:

- smontaggio dell'attuale impianto di triturazione e selezione dei RSU;
- riposizionamento di componenti dell'attuale impianto, quali tritratore-rompisacchi, n. 4 nastri trasportatori, n. 1 separatore magnetico;
- inserimento di un vaglio a dischi in disponibilità della società per la selezione meccanica del rifiuto;
- fornitura e posa di una nuova pressa imballatrice, completa di tramoggia di carico.
- realizzazione di una nuova area di lavoro di 916,25 m², ottenuta tramite ampliamento, in adiacenza, dell'attuale capannone; tale area ospiterà le attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti pressati, in attesa della loro collocazione definitiva in discarica, nonché una più modesta zona di scarico dei soli rifiuti ingombranti CER 200307, che saranno sottoposti a cernita manuale con recupero di frazioni quali carta, cartone, film, legno, plastica e ferro. Successivamente, lo scarto dei rifiuti ingombranti confluirà nella zona di ricezione del secco indifferenziato;
- tamponamento dell'attuale tettoia adibita al deposito preliminare per le verifiche di conformità dei rifiuti;
- realizzazione di nuove tettoie per i box di stoccaggio di deposito preliminare per le verifiche di conformità dei rifiuti, in adiacenza dell'attuale edificio.

La zona di ampliamento sarà adibita, come sopra accennato, allo stoccaggio provvisorio delle balle di rifiuto secco prima di essere collocato in discarica e allo scarico/cernita del rifiuto ingombrante CER 200307.

I nuovi box di stoccaggio saranno delimitati da pareti prefabbricate fissate a pavimento e coperti con teloni fissi retraibili installati sulle pareti.

Il pavimento sarà oggetto di manutenzione straordinaria per dotarlo di una rete di raccolta dei colatici.

La soluzione proposta ha la finalità di:

- mantenere attiva e in piena efficienza nella sua originaria potenzialità, l'attività di triturazione e selezione meccanica dei RSU;



- possibilità di by-passare la fase di triturazione e vagliatura di cui al precedente punto, alimentando direttamente la tramoggia di carico della pressa imballatrice e/o la tramoggia di alimentazione della frazione organica nella sezione di biostabilizzazione;
- aumentare sensibilmente le superfici di ricezione del rifiuto, con la possibilità di mantenere ben distinta la frazione organica conferita separatamente dalla frazione secca;
- attivare sin da subito l'attività di riduzione volumetrica mediante la nuova pressa imballatrice;
- attivare una modesta linea di cernita manuale e recupero di materiali dai soli rifiuti ingombranti CER 200307, attualmente non più conferiti presso il sistema di Torretta.

Altre modifiche gestionali

Il presente progetto comporta un aggiornamento dei "Piani" previsti dalla norma di riferimento sulle discariche (D.Lgs n. 36/2003), rappresentati da: piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di monitoraggio e controllo, piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica e piano finanziario.

Il Piano di gestione operativa riguarda le modalità di svolgimento delle operazioni di conferimento, selezione, trattamento, produzione di biostabilizzato e smaltimento.

Tale strumento, oltre ad un aggiornamento in continuità con le modalità operative già adottate per i lotti D e F, è stato integrato principalmente nelle parti che riguardano l'utilizzo dei rifiuti inerti come materiali d'opera, segnatamente alle piste di cantiere, alla copertura giornaliera, nonché alla realizzazione dello strato di drenaggio del biogas nella copertura definitiva. Inoltre è stato integrato specificando le modalità gestionali del nuovo sistema di ricezione/pretrattamento dei rifiuti e le modalità operative del depuratore.

In analogia il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato integrato con le attività previste per le nuove sezioni.

Il Piano di gestione post-operativa fornisce le modalità, le tempistiche e i costi previsti nella fase post-operativa riassumendo le manutenzioni (programmate, ordinarie e straordinarie). Le integrazioni a tale strumento riguardano soprattutto la valutazione a consuntivo della produzione di percolato nei lotti esauriti A, B e 2° tratto in alveo, che rappresentano la principale motivazione del presente "Progetto di rimodulazione".

Riguardo il Piano Economico-Finanziario è necessario specificare che la società Le.Se. Spa ha motivato il presente Progetto con necessità di carattere economico-finanziario, volte a contenere gli aumenti della tariffa di rifiuti urbani.

Le cause che renderebbero necessario un aumento della leva tariffaria dell'ordine di 160 €/t e hanno indotto Le.Se. Srl a presentare il presente progetto riguardano "le incombenze legate alla Messa in sicurezza permanente del 1° tratto in alveo da cui ha preso le mosse il succitato Progetto del 2009, si sono aggiunte quelle derivanti dalla gestione post-operativa dei lotti esauriti A, B e 2° tratto in alveo, che necessitano di un adeguamento della copertura e il cui fondo per la gestione post-operativa non risulta sufficiente a garantire tale gestione per tutti i trent'anni successivi alla loro chiusura." Si aggiunge, inoltre, la riduzione dei flussi di conferimento di rifiuti ai soli rifiuti urbani provenienti dal Consiglio di bacino Verona Sud, contenendo così della metà la capacità di trattamento dell'impianto rispetto al Progetto del 2009.

Il Piano Economico-finanziario proposto si suddivide in due fasi temporali:

- la prima riguarda la gestione dell'impianto nei 4 anni, dal 01.01.2016 al 31.12.2019, quando dovrebbe concludersi la messa in sicurezza del 1° tratto in alveo;
- la seconda comprende il periodo dall'esaurimento del volume residuo del Progetto 2009 all'utilizzo del volume aggiuntivo introdotto dal progetto in esame. Tale fase sarà interessata dai costi di adeguamento e gestione post-operativa dei vecchi lotti esauriti.

Il piano finanziario è stato costruito sulla base di un programma di conferimento di RSU secchi di seguito riassunto:

Frazione secca da raccolta differenziata e spazzamento + ingombranti	30.000,00
Travaso Comuni della Provincia di Verona	8.000,00
Sovvalli da produzione CDR AMIA	15.000,00
<i>Totale RSU</i>	53.000,00



ALLEGATO A
AL DECRETO N. 69 DEL 2 LUG. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

al quale si aggiungono 23.000 t/anno di frazione organica dei RSU da biostabilizzare.

Gli investimenti da realizzare per l'intervento proposto di rimodulazione e per la realizzazione della nuova area servizi (pressa, capannone e attrezzature) è quantificato in 3.397.597,32 € (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 95.064,00).

La tariffa industriale che si ottiene per lo smaltimento in discarica nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2019 è di 98,74 €/t, mentre nel periodo successivo dal 01.01.2020 è di 100,72 €/t.

In conclusione, sulla base della proposta tariffaria, così elaborata, il proponente sottolinea "il raggiungimento dello scopo principale che il Progetto di rimodulazione si era proposto: la significativa riduzione della tariffa di conferimento in discarica dei soli flussi di RSU provenienti dal Bacino, pur a fronte dei notevoli oneri introdotti dall'adeguamento della copertura e dell'integrazione del fondo per la gestione post-operativa dei vecchi lotti A, B e 2° tratto in alveo. Detta tariffa, inoltre, appare sostanzialmente costante per tutta la durata residua della discarica, comprendendo il volume aggiuntivo introdotto con il presente Progetto di rimodulazione."

Considerazioni istruttorie - Immissione di acqua meteorica nel corpo della discarica (sonde adacquatrici) e infiltrazione controllata del concentrato.

Si richiama, innanzitutto, quanto stabilito dall'art. 29 bis comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che, nelle more dell'emanazione delle pertinenti conclusioni sulla BAT, devono essere presi a riferimento i requisiti tecnici/criteri minimi per la gestione e realizzazione delle discariche fissati dal D. Lgs. n. 36/2003.

In particolare, al punto 2.2 dell'Allegato 1 del succitato decreto, al fine di garantire l'isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali è specificato che la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
- impianto di raccolta e gestione del percolato;
- impianto di captazione e gestione del gas di discarica;
- sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Sulle caratteristiche tecniche della copertura finale delle discariche il competente Ministero dell'Ambiente si è espresso al riguardo con i pareri trasmessi con nota prot. n. 727 del 18.01.2016 e prot. n. 4576 del 23.08.2018, nei quali è evidenziato che, dalla lettura della norma, i requisiti minimi stabiliti per il pacchetto di copertura sono rappresentati dallo spessore degli orizzonti e dalle prestazioni che questi devono garantire, non evidenziando quindi motivi ostativi all'utilizzo di materiali alternativi purché siano in grado di garantire prestazioni equivalenti.

Ciò premesso, il presente progetto non prevede una modifica degli spessori agli orizzonti della copertura definitiva, ma esclusivamente l'eventuale utilizzo di rifiuti nello strato di regolarizzazione e in quello di drenaggio del biogas.

Si ritiene che tale soluzione progettuale non sia impedita dalla norma purché i rifiuti rispettino i requisiti tecnici necessari per tali orizzonti.

In analogia, non si ravvisano elementi tecnici contrari per quanto riguarda l'eliminazione del geotessile tra lo strato di regolarizzazione e quello di drenaggio del biogas, originariamente previsto nel progetto del 2009.

L'aggiunta di una geomembrana in LDPE armato a contatto con la barriera impermeabile rappresenta un elemento integrativo finalizzato al miglioramento dell'impermeabilizzazione sommitale della discarica e conseguentemente alla riduzione della produzione del percolato.

Le soluzioni sopra specificate non sono in contrasto con la normativa tecnica di settore e appaiono come delle integrazioni volte a migliorare le prestazioni del sistema barriera di copertura definitiva.

La proposta progettuale prevede la realizzazione nella copertura finale della discarica di sonde drenanti nello strato di captazione del biogas (c.d. sonde adacquatrici), consistenti nell'installazione di "serpentine", costituite da tubazioni micro fessurate in HDPE, diam 160mm, immerse nello strato drenante del biogas. Tali "serpentine", che possono raggiungere una lunghezza massima di circa 500 m, sarebbero collegate alle teste

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni

AL DECRETO n. 69 del - 2 LUG. 2019



di pozzo, munite di valvole distinte: per l'immissione di liquido irroratore e per il collegamento con la rete di aspirazione del biogas (Cfr. elaborato B2, pag. 24 e Tav 9).

Il proponente prevede l'utilizzo di tale sistema di dreni anche per l'immissione controllata del percolato nel corpo della discarica nel periodo di gestione post-operativa della discarica.

A tale riguardo, la documentazione prodotta con le interazioni volontarie, prot. n. IC-SIN/101-19/mm del 28.02.2019, presenta gli esiti di una sperimentazione effettuata su una discarica in Provincia di Grosseto (Scheda 9) nella quale, in analogia al progetto proposto, è stata prevista l'infiltrazione del percolato nel corpo di discarica. Tale esperienza, secondo la documentazione prodotta, ha consentito:

- un incremento dell'attività microbica e della produzione di biogas;
- la diminuzione della concentrazione di alcuni inquinanti sia organici che inorganici, in particolare l'azoto ammoniacale, che porta alla riduzione del carico organico totale del percolato;
- il raggiungimento più rapido della fase metanigena di degradazione dei rifiuti per effetto del conseguente incremento di umidità;
- una dinamica più rapida degli assestamenti;
- un inferiore tempo di monitoraggio dopo la chiusura della discarica dovuto alla più rapida stabilizzazione dei rifiuti.

In aggiunta, il proponente motiva tale proposta, nonché la soluzione di immissione del concentrato nella discarica per mezzo di c.d. "pozzi-radice" (cfr. elaborato B2, Par. 6.7 pag. 51 e B31 pag. 82), facendo riferimento a quanto specificato nel D.Lgs. n. 36/2003 al par. 2.3 dell'All. 1 ove si specifica:

"Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica".

Si rileva che tale previsione di legge si riferisce alla facoltà di autorizzare nell'ambito della discarica un presidio ambientale (impianto di depurazione) funzionale al trattamento del percolato prodotto, finalizzato al rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente.

La norma nazionale, prevedendo l'eventualità di "confinamento" del concentrato nel corpo della discarica, tuttavia, non precisa le procedure da seguire per tale tipologia di rifiuto.

In linea generale, tale scarto, generato dal processo di trattamento del percolato, per essere riposto nel corpo di discarica dovrebbe rispettare i criteri di ammissibilità disciplinati dal DM 27.09.2010 e s.m.i., in analogia a tutte le altre tipologie di rifiuto.

L'infiltrazione controllata del percolato, come pure il "ricircolo del concentrato", secondo l'accezione del proponente, nella fase di gestione post-operativa, appare, quindi, in contrasto con i principi generali del D.Lgs. n. 36/2003 e in particolare nella parte in cui è specificato che i requisiti tecnici della discarica devono essere volti a garantire l'isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali (par. 2.2 dell'All. 1).

La proposta progettuale e la documentazione integrativa presentata, inoltre, non tengono conto della problematica relativa alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), riscontrate anche nel percolato della discarica di Legnago.

Se appare condivisibile, sotto il profilo tecnico, che il ricircolo del percolato, sulla base di esperienze consolidate, illustrate dal proponente, consenta una progressiva diminuzione del carico organico nel corpo di discarica e la riduzione di alcuni inquinanti (azoto ammoniacale), tuttavia non si hanno, ad oggi, evidenze su un comportamento analogo degli altri inquinanti, in particolare di sostanze perfluoroalchiliche e dei metalli pesanti.

Al contrario, si ritiene che re-immettendo il percolato e il concentrato nel corpo della discarica si manterrebbe di fatto immutato nel tempo il carico inquinante dei rifiuti ivi contenuti, ovvero si di tutte quelle sostanze liscivate dalle acque meteoriche che rappresentano un potenziale rischio per il terreno, le acque superficiali e sotterranee.

A tale proposito si richiamano gli indirizzi operativi relativi al controllo e monitoraggio delle discariche di rifiuti, emanati da questa Amministrazione con nota prot. n. 477961 del 15.11.2017, segnatamente alla parte in cui è chiesto a tutti i Gestori di discariche che: *"qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di*

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni

AL DECRETO n. 69 del 21.06.2017

PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico - fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti."

Si ritiene che tale indirizzo vada ovviamente esteso anche al concentrato esitante da un impianto ad osmosi inversa dedicato al trattamento del percolato, come nel caso in esame, che dalle evidenze sperimentali presenta, ovviamente, un contenuto elevato di PFAS e di altri inquinanti.

Sotto il profilo tecnico, si evidenzia che la documentazione presentata non chiarisce quali potenziali effetti potrebbe avere l'infiltrazione del concentrato sui processi di degradazione biologica nel corpo della discarica e sulla conseguente produzione del biogas, nonché sull'assestamento del corpo rifiuti.

Ad ogni buon conto, si ritiene che l'infiltrazione controllata del percolato, come pure l'immissione del concentrato nel corpo di discarica sollevi non poche criticità sotto il profilo ambientale riguardanti soprattutto il mantenimento del carico inquinante nella discarica, in particolare di metalli e PFAS, rendendo di conseguenza difficile prevedere gli effetti che ciò potrebbe comportare nella fase di gestione post-operativa.

Si precisa, in proposito, che la fase di gestione successiva alla chiusura della discarica deve protrarsi fino a quando l'impianto comporta rischi per la salute e per l'ambiente (Art. 13 del D.Lgs n. 36/2003); di conseguenza, non riducendosi il carico inquinante presente nel sito, si ritiene che la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto potrebbero protrarsi in maniera indefinita.

Ciò detto, sotto il profilo tecnico e ambientale si evidenzia, quindi, che se da un lato l'infiltrazione del percolato nel corpo di discarica consentirebbe un'accelerazione dei processi di biodegradazione e l'immissione del concentrato in discarica consentirebbe di eliminare il traffico di mezzi pesanti adibiti al trasporto di tale rifiuto a impianti terzi di smaltimento, si rileva, per contro, che tali soluzioni prospettate non forniscono adeguate garanzie circa:

- la riduzione del carico inquinante presente nel corpo della discarica nella fase post-operativa conseguente alla re-immissione di percolato e concentrato nella discarica, con particolare riferimento ai metalli pesanti e alle sostanze perfluoroalchiliche; l'assenza di una riduzione di tali inquinanti e della produzione del percolato potrebbe procrastinare "sine die" la fase di gestione post-operativa;
- il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di infiltrazione di percolato e concentrato (c. d. "sonde adacquatrici" e "pozzi radice"), in quanto vista la natura dei liquidi infiltrati potrebbero verosimilmente manifestarsi nel tempo problemi legati all'intasamento del sistema di drenaggio ed estrazione del percolato, nonché del sistema di captazione ed estrazione del biogas;
- il comportamento fisico del concentrato nel corpo rifiuti, con particolare riferimento alla cinetica del fenomeno di diffusione, al bilancio idrico nel lungo periodo, alla stabilità dell'ammasso rifiuti ed ai possibili cedimenti dello stesso;
- il comportamento chimico del concentrato nel corpo rifiuti e agli eventuali effetti sul processo di degradazione biologica e conseguente produzione di biogas.

Tutto ciò premesso, l'U.O. Ciclo dei Rifiuti si ritiene di non autorizzare la dispersione del percolato nel corpo di discarica mediante sonde adacquatrici e tanto meno l'infiltrazione del concentrato esitante dall'impianto di trattamento del percolato tramite pozzi dedicati.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

La metodologia concettuale adottata per l'analisi degli impatti del progetto sull'ambiente è coerente con il modello DPSIR (Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposta), sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA).

La metodologia di analisi applicata prevede le fasi di seguito descritte:

- individuazione dei fattori di impatto derivanti dall'analisi e scomposizione del progetto;
- definizione dello stato delle differenti componenti ambientali;
- definizione dell'impatto ambientale su ogni singola componente a valle delle misure di mitigazione.

ALLEGATO A
AL. DECRETO n. 69 del 2 LUG. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni



Il giudizio di impatto è stato attribuito secondo la seguente scala, distinguendo se lo stesso impatto è da considerare positivo o negativo nei confronti della componente che ne subisce gli effetti e attribuendo a ciascun livello un colore.

IMPATTO POSITIVO	IMPATTO NEGATIVO	Giudizio impatto
T+	T-	trascurabile
B+	B-	basso
M+	M-	medio
A+	A-	alto

I fattori di impatto sono stati individuati per ciascuna fase di vita della discarica (costruzione, esercizio, esercizio straordinario, post chiusura) partendo da un'analisi di dettaglio delle opere del *Progetto di rimodulazione*, secondo il seguente percorso logico:

- individuazione delle azioni di progetto, cioè delle attività necessarie alla realizzazione del progetto (fase di costruzione), alle attività operative della discarica (fase di esercizio), alla gestione delle condizioni straordinarie legate ad eventuali incidenti o emergenze (fase di esercizio straordinario) ed alla gestione post-operativa della discarica (fase di post chiusura), in grado di interferire con l'ambiente;
- individuazione dei fattori di impatto correlati alle azioni di progetto;
- costruzione delle matrici azioni di progetto/fattori di impatto.

Dall'analisi delle opere del *Progetto di rimodulazione* sono emerse, per le diverse fasi considerate, le tipologie di azioni di seguito elencate:

- ampliamento dei locali al servizio del sistema di pretrattamento e modifica del lay-out (installazione di una pressa imballatrice per la riduzione volumetrica della frazione secca);
- realizzazione del sistema di depurazione del percolato e dei relativi sistemi di rilancio del permeato e reiniezione del concentrato;
- costruzione del sistema di impermeabilizzazione, relativamente alle sole aree soggette a rimodulazione (C-D e A-F);
- modifica del sistema di regimazione delle acque superficiali del *Progetto del 2009* e inserimento dell'inghiottitoio drenante perimetrale nei lotti D-E-F);
- modifica dei pozzi del percolato del *Progetto del 2009*;
- modifica dei pozzi di estrazione del biogas del *Progetto del 2009*;
- realizzazione delle sonde adacquatrici e di nuovi pozzi di captazione del biogas, per la sole parti soggette a rimodulazione;

- trasporto dei materiali da costruzione;
- bagnatura delle piste;
- incidenti.

Fase di esercizio

- modifica del conferimento dei rifiuti presso il Sistema Integrato;
- riduzione volumetrica, con formazione di "balle di rifiuto" compattate, della frazione secca;
- coltivazione tramite "balle di rifiuto" conferite in discarica dal personale del Sistema Integrato con propri mezzi;
- copertura giornaliera dei rifiuti;
- risagomatura della discarica (lotti C-D e A-F e ribaulatura lotto E);
- captazione e depurazione del percolato;
- convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- captazione/recupero energetico del biogas, con riferimento ai nuovi pozzi delle aree di rimodulazione

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni



AL DECRETO n. 69 DEL 27 MAR. 2020

allacciati alla rete/sistema di recupero esistente;

- inserimento delle sonde adacquatrici;
- realizzazione della copertura provvisoria e definitiva modificata del Progetto del 2009 per i lotti D-E-F.

Fase di esercizio straordinario

- malfunzionamenti del sistema di regimazione delle acque superficiali, relativamente alle sole parti soggette a rimodulazione;
- malfunzionamenti del sistema di drenaggio e raccolta del percolato, relativamente alle sole parti soggette a rimodulazione;
- malfunzionamenti del sistema di depurazione del percolato;
- malfunzionamenti del sistema di estrazione e recupero del biogas, relativamente alle sole parti soggette a rimodulazione;
- sversamenti accidentali di inquinanti;
- incendi/esplosioni.

Fase post-chiusura

- captazione del biogas;
- recupero energetico biogas e smaltimento biogas in torcia;
- drenaggio e trattamento del percolato;
- convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche, con l'inserimento dell'inghiottitoio drenante perimetrale nei lotti D-E-F;
- esecuzione delle opere di ripristino ambientale.

I fattori di impatto derivanti dalle azioni di progetto sopra indicate sono i seguenti:

- ingombro spaziale;
- immissione di inquinanti in corpi idrici superficiali;
- immissione di inquinanti nel suolo e sottosuolo;
- emissione di polveri in atmosfera;
- emissione di inquinanti in atmosfera;
- ricaduta al suolo di polveri e/o inquinanti atmosferici;
- emissione di rumore;
- consumo di risorse naturali;
- piantumazione di specie vegetali.

Contributo di ARPAV**Componente ambientale "Acque sotterranee"**

Il controllo del potenziale impatto della discarica Legnago Servizi sulla qualità dell'acqua sotterranea avviene attraverso il monitoraggio della qualità della stessa effettuata attraverso una serie di piezometri collocati nell'intorno del sito.

Tale controllo viene effettuato da ARPAV dal 1999, anno di istituzione dell'Agenzia, mediante il campionamento di più di trenta pozzi.

Nell'ambito di tale attività è analizzata la qualità delle acque attraverso una serie di parametri chimici che vengono confrontati con la serie storica per vedere quale sia l'andamento nel tempo e, ove possibile, confronta i valori di tali parametri, con i pozzi posti idrogeologicamente a monte rispetto all'andamento del flusso dell'acqua.

Poiché la discarica di Legnago si trova sopra un acquifero praticamente fermo, che presenta stagionalmente dei lievi gradienti che passano da nord a sud e viceversa, il confronto monte valle risulta inefficace, a questo si aggiunge che la qualità del primo acquifero, in tale area, presenta dei valori di qualità alquanto scadenti per la presenza di un sottosuolo torboso, che evidenzia valori naturali elevati di Ferro, Manganese, Ammoniacca e talvolta anche Solfati ed Arsenico.

Più in dettaglio, si ritiene utile precisare che i piezometri di controllo intercettano l'acquifero più superficiale presente nel sottosuolo dell'area in esame. L'assetto idrogeologico locale è caratterizzato dalla presenza di una serie di acquiferi sovrapposti, tra loro separati da livelli di depositi a permeabilità bassa o estremamente bassa. Il primo acquifero è costituito da depositi sabbiosi e localmente limosi a ridotta permeabilità, ed è

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 69 del 2 LUG. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni



delimitato superiormente da depositi a prevalente granulometria limoso-argillosa. Ha uno spessore di 7-8 metri e si trova debolmente in pressione, confinato dall'unità limoso-argillosa sovrastante, che ha una potenza massima di circa 3 metri, a cui si sovrappone uno strato di alcuni decimetri di terreno vegetale sino al piano campagna. La prima falda risulta scarsamente produttiva; inoltre, come detto, il moto di circolazione della falda non è univocamente orientato, ed è caratterizzato da gradienti idraulici assai ridotti, che determinano una situazione vicina alla stagnazione delle acque sotterranee che gravitano nell'area in esame.

Ciò detto, si ricordano gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.05.2018 (il cui verbale risulta allegato alla nota regionale n. 293129 dell'11.07.2018), in occasione della quale è stato confermato *il permanere di una compromissione della falda, con un'attenuazione della contaminazione in alcuni piezometri*. Si è concluso, inoltre, che *i superamenti dei limiti normativi ancora registrati nell'intorno del "1° tratto in alveo", ove è stata ultimata l'asportazione dei rifiuti, permangono a causa della peculiare conformazione idrogeologica del sito, dove è presente una limitata circolazione, le cui direttrici sono influenzate dalla stagionalità e dallo specifico regime idrologico dell'area*.

Nell'ambito delle attività di ARPAV si richiamano le ultime valutazioni svolte a seguito degli esiti analitici relativi ai prelievi di acque di falda del 12-13 novembre 2018 (nota ARPAV prot. n. 118774 del 13.12.2018).

Nell'occasione sono stati effettuati campionamenti presso i seguenti piezometri: 4, 5, 6, 11, 12, 22, 28, 29, 30, B, D, H, I, L, PZ1 e PZ3.

Con riferimento al D.Lgs. 31/01 ed all'Allegato 5 – tabella 2 alla Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 è stato riscontrato un superamento dei limiti previsti per i parametri di seguito indicati:

- solfati: piezometri 5, 6, 12, 28, H, I, PZ1, PZ3;
- manganese: tutti i piezometri, ad eccezione di 29, B;
- ferro: tutti i piezometri;
- arsenico: tutti i piezometri, ad eccezione di 4, 11, 12, I;

Con riferimento al solo D.Lgs. 31/01, è stato riscontrato un superamento dei limiti previsti per i parametri di seguito indicati:

- ossidabilità Kubel: piezometri 4, 6, 12, 22, 28, H, I, L, PZ1, PZ3;
- ammoniaca: piezometri 4, 6, 11, 12, 22, B, D, H, I, L, PZ3;
- cloruri: piezometro 4;
- pH: piezometro L.

Con riferimento all'Allegato 5 – tabella 2 alla Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 è stato riscontrato un superamento dei limiti previsti per i parametri di seguito indicati:

- tricloroetilene: piezometro L.

Rispetto al precedente controllo, di cui agli esiti trasmessi con nota ARPAV n. 90866 del 27.09.2018, è stata confermata una situazione di compromissione della qualità dell'acqua di falda in un'area insistente attorno al primo tronco della discarica, pur osservando presso alcuni piezometri una tendenziale attenuazione dei fenomeni, da ritenere ricollegabile all'avanzamento delle operazioni di bonifica nella stessa sezione di discarica.

È stato confermato lo stato di degrado qualitativo delle acque presso il piezometro 4, posta in un'area non ancora interessata dalla bonifica. In particolare vi si conferma una presenza elevata di cloruri, in concentrazione stazionaria rispetto alla precedente verifica, ma ancora superiore al limite normativo. Risulta in lieve diminuzione la presenza di sodio. È stato confermato altresì superiore al limite normativo il valore dell'ossidabilità Kubel, in moderato aumento.

In relazione alle aree già fatte oggetto di bonifica, o in fase di esecuzione della stessa, si segnala in particolare:

- scadimento della qualità delle acque sotterranee presso il piezometro 22, per una presenza elevata di cloruri, in lieve diminuzione, nonché per un valore superiore alla norma del parametro ossidabilità Kubel, anch'esso in lieve diminuzione;



- alterazione della qualità delle acque presso il piezometro 6, dove la presenza di cloruri risulta in moderato aumento, come anche il carico organico (ossidabilità Kubel), che si mantiene superiore al limite normativo;
- presso il piezometro PZ1, posto a sud-est di P6, risulta in ulteriore diminuzione la componente salina (cloruri, sodio), in moderato aumento la componente organica;
- alterazione della qualità delle acque prelevate dai piezometri H, I ed L, osservando tuttavia un'attenuazione della presenza di cloruri presso PI ed PL, presenza che si mantiene invece stabile presso PH;
- carico organico (ossidabilità Kubel) superiore al limite normativo presso tutti e tre i piezometri in esame, in lieve diminuzione presso PH, stabile presso PI e PL;
- presso PL si rileva inoltre un valore di pH al di fuori del range normativo di accettabilità, nonché un valore superiore al limite normativo del parametro tricloroetilene.

Qualche segnale di alterazione della qualità della prima falda si conferma, inoltre, presso il piezometro 28 per la presenza di cloruri, la cui concentrazione risulta sostanzialmente stabile; la presenza di cloruri risulta in diminuzione presso il piezometro 12.

In linea generale, si è rilevata una presenza manifestamente superiore al limite normativo dell'ossidabilità Kubel (limite di 5 mg/l di O₂) nei piezometri 4, 6, 22, H, I, L; un valore superiore al limite normativo si è registrato anche presso i piezometri 12, 28, Z1 e Z3. La concentrazione di arsenico si rileva particolarmente elevata presso i piezometri 6, 22, B, I, ed è comunque superiore al limite normativo presso la maggior parte dei punti di controllo.

Si evidenzia infine che, presso alcuni piezometri (4, 6, B, D, I, L), è stata ricercata nuovamente la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Si rileva, nelle acque prelevate presso i piezometri I ed L, una presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai valori di performance per le acque potabili indicati dalla Regione Veneto con DGRV n. 1590 e n. 1591 del 03/10/2017 (per i parametri PFOA+PFOS e altri PFAS nel caso di PI; per il parametro altri PFAS nel caso di PL). Una presenza di PFAS, benché inferiore a tali riferimenti normativi, è stata registrata presso i piezometri 4 e 6. Le sostanze perfluoroalchiliche PFAS sono state riscontrate in maggiori concentrazioni nei campioni di percolato prelevati, presso le cisterne di stoccaggio, in data 31.07.2018.

In ragione degli esiti del controllo sopra esposti, che confermano nel complesso un quadro di deterioramento qualitativo della prima falda attorno al primo tronco della discarica, è stata ribadita la necessità che la ditta proseguisse con solerzia le operazioni di bonifica, nonché le attività di massima e costante estrazione del percolato, soprattutto nelle aree afferenti ai piezometri sopra descritti del primo tronco di discarica, mantenendo comunque al minimo il battente di percolato nel corpo rifiuti.

Componente ambientale "Atmosfera"

Alla luce delle osservazioni sulla componente Atmosfera, con particolare riferimento a quelle pervenute dalla Provincia di Verona e alle controdeduzioni prodotte dal proponente si rappresenta quanto segue.

Si prende atto che il PMC prevede il monitoraggio mensile monte-valle sul fronte rifiuti, con metodo speditivo, dei principali traccianti degli odori (mercaptani e idrogeno solforato), oltre alla valutazione della presenza di metano esalato dalle coperture.

Come esposto dal proponente, dal 2006, tali monitoraggi mensili non hanno mai evidenziato superamenti dei limiti di rilevabilità dei succitati traccianti.

Inoltre, a inizio 2017, è stato implementato, il modello GidasAMD per la valutazione della diffusione degli odori. Trattasi di un programma che utilizza i dati misurati dalla centralina e archiviati nel database Gidas e implementa una versione semplificata del modello gaussiano stazionario WinDimula per la valutazione della diffusione degli odori. Il programma consente di effettuare calcoli in modalità automatica su un periodo di tempo predefinito o di selezionare periodi temporali a piacere per effettuare analisi storiche.

I diagrammi di output riprodotti nella media mensile, evidenziano zone con percentuali di diffusione degli odori entro l'80% del dato alla sorgente pressoché coincidenti con l'immediato intorno dell'impianto.

Nel caso il Comitato VIA dovesse giungere ad una espressione positiva in merito alla compatibilità ambientale, questa Agenzia ritiene utile valutare la formulazione di una specifica prescrizione che imponga, nel caso in fase di esercizio si rilevassero criticità in merito all'emissione di odori, un'analisi specifica in analogia a quanto adottato per altri impianti ritenuti potenzialmente impattanti per tali aspetti.



Sarà opportuno prevedere anche che il proponente, ottemperando alla suddetta prescrizione, illustri le azioni di mitigazione, eventualmente necessarie, da implementare sulla base degli esiti del monitoraggio e delle elaborazioni svolte.

Nello specifico, tale prescrizione potrà essere del tipo seguente:

Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati anche alla Provincia e al Comune, la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con riferimento alla valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 3/19 nella quale si conclude che:

"...il percorso metodologico ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati. Le valutazioni contenute nel documento di screening di V.Inc.A. risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione di impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto, si è ben evidenziato che gli impatti non siano tali da generare impatti negativi significativi, da intendersi come cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e per le specie all'interno dell'area di analisi rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto proposto, la prosecuzione dell'attività non è tale da modificare l'idoneità dei luoghi verso le specie di interesse comunitario segnalate."

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

In merito alle osservazioni, pervenute ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, elencate nelle premesse amministrative e pubblicate sul sito web regionale, si evidenziano i seguenti approfondimenti:

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha inviato il parere favorevole, espresso dal Dirigente ing. Carlo Poli con determinazione n. 724 del 23/02/2017, con le motivazioni di cui al verbale n. 10 del Comitato Tecnico provinciale per la VIA.

Il suddetto parere favorevole è subordinato all'approfondimento positivo di 13 criticità evidenziate, qui sinteticamente riportate:

1. chiarire se la nuova edificazione in ampliamento della quale capannone, destinata ad ospitare le attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti pressati, sarà posta in depressione con trattamento dell'aria estratte;
2. fornire un quadro sintetico dei diversi procedimenti e delle tipologie di rifiuti ritirati e della tipologia della discarica in relazione all'art. 15 del Piano regionale rifiuti, e tenere conto delle misure di mitigazione compensazione previste nel rapporto ambientale del suddetto Piano;
3. revisionare lo studio riguardante la matrice atmosfera, con l'adozione di un modello matematico di dispersione e ricaduta al suolo delle immissioni, partendo dai valori di emissioni determinati con analisi ambientali in sito e tenendo conto dei dati meteorologici;
4. fornire una valutazione dello stato chimico dello Scolo Val di Zona, con dati bibliografici o con indagini apposite, nonché una valutazione, in relazione al carico di inquinanti attesi nello scarico dei reflui depurati, sul mantenimento nel tempo dell'attuale stato chimico ed ecologico e sulla qualità delle acque del corpo superficiale ante e post operam; valutare la possibilità di uno scarico dei reflui del nuovo impianto di depurazione nel Canalbianco, dotato di una maggiore portata;
5. fornire l'analisi statistica, suddivisa per lotti, dei dati che hanno portato alla definizione dei valori analitici di dimensionamento del nuovo impianto di depurazione;

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni

AL. DECRETO N. 69 del 21 MAR 2020

6. fornire un quadro previsionale sul percolato oggetto della richiesta di infiltrazione controllata del concentrato nel corpo discarica nei diversi momenti storici della discarica (gestione operativa e post operativa in relazione ai livelli prestazionali del nuovo impianto di depurazione in progetto);
7. approfondire l'analisi della sostenibilità economica della realizzazione dell'impianto di depurazione per osmosi inversa (non considerato nell'elaborato B11 - Piano economico-finanziario e tariffario);
8. produrre una relazione geologica/geotecnica e valutare la sostenibilità del sovraccarico dovuto alle nuove impermeabilizzazioni e nuovi rifiuti sul fondo dei lotti (alcuni adeguati al D.Lgs. n. 36/2003 e alcuni no); valutare gli assestamenti del corpo discarica prima e dopo la realizzazione del capping definitivo, soprattutto sulle linee di colmo dove le pendenze risultano modeste, certificando che suddetti assestamenti non produrranno cambi di pendenza e che sarà sempre garantita la regimazione delle acque verso l'esterno;
9. l'angolo di abbancamento dei rifiuti pressati in balle, previsto in 60°, è ritenuto eccessivo rispetto al limite di 30° previsto dal D.Lgs. n. 36/2003;
10. motivare la scelta di posare sul capping definitivo un telo in LDPE armato, anziché un telo in HDPE ad aderenza migliorata;
11. chiarire le modalità di gestione dei rifiuti definiti "pulverulenti", la cui collocazione è prevista tra le balle di rifiuti pressati;
12. revisionare la relazione previsionale di impatto acustico considerando anche le sorgenti di rumore derivanti dal movimento terra (coltivazione rifiuti aggiuntivi e capping definitivo);
13. aggiornare lo studio di valutazione di incidenza ambientale ove gli approfondimenti richiesti dovessero variare l'area di estensione degli impatti.

Comune di Melara

Il Comune di Melara, in ragione della vicinanza del proprio territorio all'impianto in valutazione (circa 1 km), ha segnalato innanzitutto le preoccupazioni dei propri abitanti in conseguenza del previsto allungamento della vita utile dell'impianto a 14 anni e della previsione di conferimento, oltre che di rifiuti urbani di altri rifiuti speciali non pericolosi.

1. Osserva il Comune che il sito si trova in "zona vulnerabile da nitrati di origine agricola" e in zona di elevata vulnerabilità del suolo e delle acque, collocazione che non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione nello studio di impatto ambientale.

La discarica, inoltre, ricadrebbe all'interno di una zona "potenzialmente pericolosa in quanto in occasione di fenomeni meteorici intensi, come quelli che si verificano sempre di più in questi ultimi anni anche nell'area interessata, esiste un reale rischio di allagamenti con possibile propagazione e dispersione di rifiuti nel territorio circostante la discarica". A questo proposito, è segnalata la classificazione come «area a rischio allagamento ... (Area allagata almeno una volta negli ultimi 20 anni)», nell'elaborato del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Unione veneta bonifiche).

2. L'ampliamento della discarica contrasterebbe con le normative vigenti "che non consentono l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti".

3. Espone, poi, la vicinanza di nuclei abitativi collocati nel Comune di Melara e di Bergantino, a 2-3 km circa, in condizioni sottovento rispetto ai venti dominanti, prevedibilmente interessati dalle emissioni gassose dell'impianto, evidenziando quelle generate dai rifiuti speciali, oltre che dai rifiuti urbani.

La collocazione di tali nuclei sarebbe riportata in modo non veritiero nel PMC, che li colloca ad una distanza di 5-10 km dalla discarica, quando invece vi sono abitazioni che distano 2,5 km e meno di 2 km per quanto concerne le abitazioni che fiancheggiano via Eridano, come del resto riportato anche nella Sintesi non Tecnica. La presenza della discarica costituirebbe un fattore di degrado del territorio in cui è inserita, negandone la valenza agricola, e compromettendone il recupero in conseguenza dell'allungamento del tempo di vita dell'impianto.

4. Il sistema idrico superficiale e sotterraneo, esposto al rischio di diffusione degli inquinanti presenti nella discarica, sarebbe già gravato da uno scadimento qualitativo dovuto alla presenza dell'impianto e sarebbe



ulteriormente peggiorato dall'iniezione nella discarica del "concentrato" esitato dall'impianto di depurazione previsto dal nuovo progetto.

Lo Studio di Impatto Ambientale, ritenuto non adeguatamente supportato da indagini geognostiche aggiornate, non sarebbe neppure correttamente rappresentativo dell'andamento della falda acquifera più superficiale, il cui deflusso reale sarebbe in direzione sud ovest verso nord-est, diversamente da quanto prospettato dal proponente. Ciò contraddirebbe l'impostazione di controllo assegnata ai piezometri.

5. Il taglio delle essenze arboree adiacente al perimetro esterno sud dei lotti A e B sarebbe dovuto all'essiccazione determinata dall'inquinamento a livello delle radici, in conseguenza della mancanza di tenuta del fondo dei suddetti lotti.

5. VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto illustrato nell'analisi dei quadri dello studio di impatto ambientale e in ragione delle valutazioni ivi espresse, il Comitato Tecnico Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (assenti il rappresentante della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, il Dott. Alessandro Manera e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componenti esterni del Comitato), esprime all'unanimità

Parere favorevole

in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

- 1) Non sia effettuata la dispersione del percolato nel corpo di discarica mediante sonde adacquatrici e neanche l'infiltrazione del concentrato esitante dall'impianto di trattamento del percolato tramite pozzi dedicati;
- 2) Non siano realizzati, nella parte della discarica in ampliamento, pozzi di raccolta del percolato che attraversino il sistema di impermeabilizzazione superiore del sottostante corpo rifiuti;
- 3) I rifiuti non siano depositati in discarica confezionati in balle;
- 4) Siano verificate le pendenze dei lotti della discarica attuale;
- 5) Siano aggiornate e completate le tavole grafiche del progetto, con l'indicazione dei valori e delle quote dello stato di fatto e dello stato di progetto;
- 6) Siano chiarite le spese generali e gli utili di impresa ai fini della definizione della tariffa;
- 7) Tutto il rifiuto conferito in discarica dovrà essere stato preventivamente trattato, qualora non siano rispettate le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2003, secondo le indicazioni specificate nella nota regionale prot. n. 83765 del 26.02.2014;
- 8) Sia valutato l'eventuale aggiornamento e implementazione della rete piezometrica per il monitoraggio della falda;
- 9) L'ottemperanza delle condizioni ambientali 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) sia verificata, previo aggiornamento degli elaborati progettuali, prima dell'inizio dei lavori, da parte dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti e dall'ARPAV, con oneri a carico del gestore.
- 10) L'U.O. Ciclo dei Rifiuti, unitamente alle Province di Verona e di Rovigo e ai Comuni di Bergantino e Legnago, verificherà la rimodulazione finale della tariffa. La tariffa per il conferimento dei rifiuti, a consuntivo, sarà verificata ogni anno da parte della Regione
- 11) Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella definitiva configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 69 del 21.06.2019

Direzione Commissioni Valutazioni



Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati anche alle Province e ai Comuni la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse;

- 12) Sia istituita una commissione tecnica formata da due esperti, nominati uno dal Comune di Bergantino e uno dal Comune di Legnago, per la vigilanza sulla discarica, i cui costi di funzionamento siano computati all'interno della tariffa;
- 13) La summenzionata Commissione tecnica verificherà l'eventuale necessità di effettuare un'indagine geoelettrica non invasiva mediante appositi stendimenti sulla sommità della discarica, al fine di verificare la tenuta del fondo della stessa e l'eventuale presenza di percolato;
- 14) Siano riconosciute e ridefinite le competenze e gli adeguamenti del contributo ambientale previsti per il Comune di Bergantino;
- 15) Il proponente presenti, entro 6 mesi, un progetto/programma di allontanamento dei rifiuti presenti nel sito compreso tra la discarica Cecà e la strada di accesso alla discarica Torretta, e, qualora la caratterizzazione li identifichi compatibili, lo smaltimento dei medesimi presso la discarica di Torretta.

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Dott. Luigi Masia